



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N.86 del 27 maggio 2015

PREC 223/14/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Società Cooperativa Sadriana a r.l. – Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale di tutti i locali, servizio di lavaggio e asciugatura vetreria di laboratorio, sistemazione, riordino e pulizia dei banchi e altri servizi inerenti i laboratori della sede di Parma e della sezione di Angri - Importo a base di gara: euro 1.483.950,00 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – S.A.: Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari

Patrimonio netto

E' legittima la clausola del bando di gara che prescrive il possesso del requisito del patrimonio netto correlato al valore del lotto in quanto conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza.

Art. 41, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 73301 del 30.06.2014 presentata da Società Cooperativa Sadriana a r.l. nell'ambito della procedura di appalto indetta dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari per l'affidamento del contratto del servizio di pulizia e sanificazione ambientale di tutti i locali, servizio di lavaggio e asciugatura vetreria di laboratorio, sistemazione, riordino e pulizia dei banchi e altri servizi inerenti i laboratori della sede di Parma e della sezione di Angri;

VISTO che con l'istanza è stato richiesto all'Autorità di esprimere parere in ordine alla legittimità del punto 7, punto 2, lett. h) del bando di gara ove prescrive, come requisito di capacità economico finanziaria ai fini della partecipazione, il possesso per l'anno 2013 di «un patrimonio netto pari o superiore all'importo annuale presunto dell'appalto, relativamente al lotto per il quale si intende partecipare»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 10.09.2014;

VISTE le memorie delle parti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che l'art. 41, d.lgs. 163/2006 lascia ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio (si vedano sull'argomento: pareri di precontenzioso n. 36 del 26 febbraio 2014; n. 180 del 24.10.2012; n. 76 del 15.04.2010. In giurisprudenza, tra gli altri: Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2304; Id., sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5377);

CONSIDERATO che l'adeguatezza e la proporzionalità del requisito relativo al richiesto patrimonio netto va, dunque, valutata con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità e deve essere correlata al concreto interesse dell'amministrazione a contrattare con imprese affidabili;

RITENUTO che il richiesto requisito del patrimonio netto appare espressione di una discrezionalità della stazione appaltante esercitata nei limiti della proporzionalità e adeguatezza non apparendo di importo elevato o eccessivo rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante visto che è correlato al valore del lotto per il quale il concorrente intende partecipare;

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che è legittima la clausola del bando di gara che prescrive il possesso del requisito del patrimonio netto correlato al valore del lotto in quanto conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2015

Il Segretario Maria Esposito